



AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI

Circolare Studio N. 5/2020 del 13/01/2020

OGGETTO: Appalti e Subappalti, nuovi obblighi per i committenti dal 2020.

Il D.L. n. 124/2019 introduce con effetto dal 01/01/2020 nuovi obblighi nei contratti di appalto, sub appalto e altre tipologie contrattuali riguardo l'applicazione delle ritenute di acconto IRPEF sulle retribuzioni da gennaio 2020, corrisposte ai lavoratori dipendenti, anche se riferiti a contratti di appalto stipulati precedentemente.

Tipologie di contratti e soggetti coinvolti

Le nuove disposizioni si applicano a prescindere dal tipo di prestazione oggetto del contratto di appalto o subappalto, coinvolgendo tutti i settori delle attività, qualora contemporaneamente sia:

- a) di importo complessivo annuo superiore a euro **200.000,00**;
- b) caratterizzato da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma.

I soggetti coinvolti nella nuova disposizione sono tutti i titolari di Partita I.V.A. che affidano a terzi il compimento di una o più opere o servizi tramite un contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o altri rapporti negoziali



Nuovi obblighi a carico dei committenti

I Committenti sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici (obbligate a rilasciarle) copia delle deleghe di pagamento (Modello F24) relative al versamento delle ritenute IRPEF e Addizionali che le stesse hanno trattenuto ai dipendenti direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio nonché le altre informazioni sotto indicate. Il committente è inoltre tenuto a riscontarne il corretto adempimento.

Il Committente nel caso in cui non riceva, entro i 5 giorni successivi al termine per il versamento, detta documentazione ovvero qualora l'abbia ricevuta ma abbia rilevato un omesso o insufficiente versamento, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi spettanti all'appaltatrice o affidataria del servizio finché perdura l'inadempimento. La sospensione del pagamento del corrispettivo deve essere effettuata sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero, se inferiore, per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

In questi casi l'impresa appaltatrice o affidataria non può esperire nei confronti del Committente azioni finalizzate al recupero del credito fino a quando non siano state pagate le ritenute fiscali.

Il Committente che non si attiene agli obblighi sopra indicati è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, **senza possibilità di compensazione** (la sanzione va quindi pagata in moneta). Pur non essendo specificatamente indicato si ritiene che i diritti e gli obblighi spettanti al Committente spettino anche all'appaltatrice nei confronti della subappaltatrice.

Nuovi obblighi a carico delle Appaltatrici o Subappaltatrici o Affidatarie

Il versamento delle ritenute IRPEF e Addizionali operate dalle imprese appaltatrici, sub appaltatrici o affidatarie relative ai dipendenti occupati nell'esecuzione dell'opera o del servizio a favore del committente, sono effettuate con distinte deleghe di pagamento (Modello F24) per ciascun Committente.

Con Risoluzione del 24/12/2019 l'Agenzia delle Entrate ha introdotto nel modello F24 il Codice **09** (riquadro del codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare) ove indicare il codice fiscale del Committente.



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

I modelli F24 saranno consultabili sia dall'impresa che ha effettuato il pagamento, sia dal soggetto committente, tramite il "cassetto fiscale" accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Il versamento delle ritenute di acconto va effettuato **senza possibilità di avvalersi della compensazione** di altri crediti (quindi è obbligatorio disporre della liquidità necessaria al pagamento).

Allo scopo di consentire al Committente il riscontro del corretto pagamento delle ritenute fiscali, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, **entro i 5 giorni** successivi al termine di pagamento, trasmettono al committente (e per le subappaltatrici anche all'impresa appaltatrice):

- un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati con il codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente nell'esecuzione dell'opera o servizio;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore con separata indicazione della quota di ritenuta imputabile alle ore prestate nell'esecuzione dell'opera o servizio richiesta dal Committente.

Risulta evidente il consistente lavoro che devono effettuare le imprese appaltatrici, subappaltatrici e affidatarie in merito a tale disposizione; esse dovranno **tenere una specifica contabilità delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente nel mese e per ciascun Committente da trasmettere tempestivamente al Consulente del Lavoro per l'elaborazione delle buste paga e la generazione di tanti F24 quanti sono i Committenti per i quali si è operato nel mese.**

Esclusioni

Gli obblighi sopra indicati non trovano applicazione nei confronti delle imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici che comunicano al Committente (entro la fine del mese di riferimento di esecuzione della prestazione) allegando la relativa certificazione la sussistenza dei seguenti requisiti:

- a) risultino **in attività da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi** e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi **versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi** risultanti dalle dichiarazioni medesime;



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori a euro 50.000,00, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tale disposizione non si applica alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. La certificazione è messa a disposizione delle singole imprese da parte dell'Agenzia delle Entrate ed ha validità di 4 mesi dalla data di rilascio.

Tale certificazione dovrà essere emanata con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che ne disciplinerà le modalità di richiesta.

Estensione divieto di compensazione

Le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici (con riferimento a contratti annuali superiori a euro 200.000,00) **non possono avvalersi dell'istituto della compensazione** quale modalità di pagamento di contributi previdenziali e assistenziali (INPS) e premi assicurativi obbligatori (INAIL) maturati in relazione ai dipendenti occupati nelle predette opere affidate dal Committente. Il pagamento del modello F24 va quindi fatto in moneta.

Tale disposizione non si applica alle imprese che godono della esimente sopra descritta e risulta di impossibile applicazione per quelle imprese che hanno sia appalti superiori a euro 200.000 che inferiori a tale limite nell'ambito dei quali utilizzano gli stessi dipendenti. Di fatto tali imprese non potranno quindi avvalersi della compensazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri